

COMUNE DI COMANO TERME

Provincia di Trento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: ART. 3 COMMA 4 D.Lgs. 23.06.2011 N. 118 E SS.M.

* * *

Il sottoscritto dott. Alessandro Caola, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Comano Terme, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 28 del 6 giugno 2022, per il triennio 2022 - 2025 ha esaminato la documentazione prodotta dall'ente al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011".

tenuto conto che con deliberazione n. 37 del 19 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2;

vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di



bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

visto il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

visto che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Visto l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 che dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Visti lo Statuto comunale, il Regolamento sui controlli interni e il Regolamento di contabilità vigenti;

Sentito il parere favorevole fornito dal responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnico-contabile;

vista la proposta di delibera in oggetto e visti i documenti richiamati che costituiscono parte integrante della proposta stessa;

considerato che

L'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 stabilisce che: "al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... possono essere conservati tra i residui le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le

spese impegnate, liquidate e liquidabili nel corso dell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. ... al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omissis...":

Il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità Finanziaria", prevede che "... il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";

Il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "principio contabili applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che "il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera dalla giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)";

Il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale "(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione";

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, dopo

averne verificato l'effettiva esigibilità nel 2024 e che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2024.

Il principio contabile generale n. 9 della prudenza, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

In base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Esaminata

la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata, ed in particolare gli allegati alla delibera;

l'organo di revisione

procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione evidenziando che:

- ha esaminato gli allegati alla proposta di delibera;
- ha verificato le operazioni eseguite al fine di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, al

fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2024,

- ha verificato le operazioni eseguite al fine di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2024, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2025 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2024;
- ha controllato la nuova consistenza del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in entrata dell'esercizio 2025 a seguito della operazione di riaccertamento ordinario dei residui e così riassunto:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	58.011,18
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	0,00
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	0,00
Differenza = FPV Entrata 2025	58.011,18
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	2.448.892,69
Residui attivi al 31.12.2024 cancellati e reimputati	425.134,14
Differenza = FPV Entrata 2025	2.023.758,55

Con uno stanziamento di FPV di entrata 2025, così incrementato, pari ad euro 2.081.769,73; di cui FPV parte corrente euro 58.011,18 e FPV parte capitale euro 2.023.758,55.

- ha verificato la corretta reimputazione delle entrate; la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale e la corretta reimputazione delle spese, sia quelle finanziate con la

reimputazione di entrate correlate che quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato.

e per tanto formula le seguenti conclusioni esprimendo il conseguente parere.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/200,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto **"CONTO CONSUNTIVO 2024: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118"** .

Pinzolo, 24 marzo 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Alessandro Caola

